
ACCORDO DI PROGRAMMA

**“PROGETTI DI ECCELLENZA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL
SISTEMA TURISTICO NAZIONALE”**

PROGETTO “EASY COAST”

TRA

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO**

DIREZIONE GENERALE TURISMO

E

REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TURISMO

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo – Direzione Generale Turismo (di seguito anche Ministero), con sede in Via del Collegio Romano, 27 ivi domiciliata ai fini del presente atto (CF. 97814710584), legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Onofrio Cutaia,

e

la Regione Campania, (di seguito anche **“Beneficiario”**) con sede in Napoli, via S. Lucia n. 81, ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 80011990639), legalmente rappresentata dall'avv. Giuseppe Carannante, Direttore Generale della Direzione Generale Programmazione Economica e Turismo (giusta delega Presidente Giunta Regionale del 20.01.2014 prot. n. 38552

di seguito definite singolarmente **“Parte”** e congiuntamente **“Parti”**

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 1228, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, la possibilità per l'allora Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo di stipulare appositi protocolli d'intesa con le Regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il citato art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede, altresì, il cofinanziamento di iniziative e progetti per le finalità di cui sopra attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, autorizzando, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una spesa di 48 milioni di euro annui;
- in base all'art. 3, comma 151, Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) Tabella C, sono stati apportati tagli lineari sul capitolo 989 recante *“Somme per*

l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Centro di responsabilità n. 17 "Sviluppo e competitività del turismo";

- a seguito delle sopra citate riduzioni la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali inerenti il suddetto art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammontava a € 118.065.054,00;
- in data 29 aprile 2010 è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di gestione delle predette risorse finanziarie, ritenendo di dare attuazione alla predetta norma attraverso un unico Protocollo d'intesa da concludersi esclusivamente tra Governo e Regioni e Province Autonome;
- in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto il conseguente Protocollo d'intesa tra il Ministro per il turismo pro-tempore ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- vista la comunicazione n. del alla Conferenza Stato – Regioni relativa alla necessità di prevedere la data ultima per la conclusione del progetto al 30 settembre 2017 stante la vigente normativa in materia di bilancio
- per effetto del D.P.C.M. 30 giugno 2010, adottato sulla base del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, la dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui al citato Protocollo d'intesa è stata rideterminata in € 112.697.956,99;
- l'art. 6 del Protocollo d'intesa, in particolare, disciplina la valutazione dei progetti di eccellenza ad opera dell'apposita Commissione paritetica di valutazione dei progetti, stabilendo al comma 6, che all'esito della positiva valutazione dei progetti, l'allora Dipartimento provvede al loro cofinanziamento attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto di assegnazione delle risorse;
- che l'art.1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del Decreto legge, n. 43 stabilisce il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Turismo al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
- il Decreto del Presidente del Consiglio 21 ottobre 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 21 novembre 2013 – registro n.9 – foglio n. 85 – Presidenza del Consiglio dei Ministri

- dispone termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione dell'articolo 1, commi 2-8 e 10, della Legge 24 giugno 2013, n.71, di conversione del Decreto Legge 26 aprile 2013, n.43;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2014, registrato alla Corte dei Conti il 1 agosto 2014, Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 3195, conferisce al dott. Onofrio Cutaia l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche del turismo, ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Direzione Generale per le politiche del turismo", del bilancio di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, reca " Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo,, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- la proposta progettuale denominata "Easy Coast" presentata dalla Regione Campania è stata valutata positivamente dall'apposita Commissione paritetica di valutazione nella seduta del 14 luglio 2011;
- il costo complessivo del citato progetto è di € 1.683.950,00, di cui € 1.515.555,00, pari al 90% del costo complessivo del progetto, rappresenta la quota di finanziamento statale previsto dalla legge n. 296/2006, mentre la spesa residua di € 168.395,00, pari al 10% della spesa complessiva, rappresenta la quota di cofinanziamento a carico della Regione beneficiaria/altri soggetti;
- In esecuzione degli accantonamenti operati per legge per l'anno 2012 sulle risorse finanziarie di cui al capitolo 989 dell'allora Dipartimento, il Beneficiario provvede a rimodulare il progetto, adeguandolo alla riduzione di € 66.630,62 a valere sulle risorse statali, all'atto della trasmissione della seconda parte del Piano esecutivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). Il costo complessivo dell'Accordo è quindi rideterminato in € 1.617.319,38, di cui € 1.448.924,38 rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato.
- con nota n. 0011011 P-4.30.4. del 25/07/2011 l'ex Dipartimento ha comunicato l'esito dei lavori della predetta Commissione paritetica di valutazione e la possibilità di procedere alla sottoscrizione del conseguente Accordo di Programma da definire e concordare;
- con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;

TENUTO CONTO della proposta progettuale esaminata dalla Commissione paritetica di valutazione e dei contatti intercorsi tra il Ministero e la Regione Campania;

VISTI i verbali e le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica di valutazione dei progetti, anche in merito alle modalità di erogazione della II tranche di finanziamento, pari al 50% del contributo concesso;

Tutto ciò premesso e considerato

tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Recepimento delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di Programma (di seguito: Accordo) costituisce strumento attuativo del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 giugno 2010 tra il Ministro per il turismo pro-tempore ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
2. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra il Ministero e la Regione Campania (Beneficiario), connessi alla realizzazione del progetto denominato "Easy Coast".
3. L'Accordo è completato:
 - a) dal *Piano esecutivo* composto di due parti, di cui la prima - contenente la scheda anagrafica, la strategia, l'analisi di contesto, i tempi di realizzazione, la descrizione delle linee di intervento, gli indicatori di risultato e il piano finanziario complessivo e la seconda - contenente la puntuale descrizione

delle attività da realizzare per ogni intervento, corredate da idonei indicatori di realizzazione, il quadro logico degli interventi, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario ed economico di dettaglio;

b) dalle *Schede di monitoraggio* di cui all'allegato sub 2).

Art. 3

(Quadro finanziario)

1. Il costo complessivo del presente Accordo in esecuzione degli accantonamenti operati per legge ammonta ad € 1.617.319,38, di cui € 1.448.924,38 rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato ed € 168.395,00 le risorse a carico della Regione/altri soggetti.

Art. 4

(Trasferimento risorse finanziarie)

1. Il Ministero trasferirà, previa richiesta del Beneficiario, la quota di cofinanziamento del progetto a valere sul capitolo 8903 recante *"Somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e delle promozione di forme di turismo ecocompatibile"* del bilancio di previsione della Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo secondo le seguenti modalità:
 - a) Il 40% del cofinanziamento viene trasferito a seguito dell'approvazione del presente accordo da parte degli organi di Controllo;
 - b) Il 50% del cofinanziamento viene trasferito per i successivi stati di avanzamento, come segue:
 - il 20% del cofinanziamento entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Direttore Generale del Turismo di una relazione tecnica inviata dal Beneficiario, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), che attesti il raggiungimento dell'80% di spesa di quanto trasferito ai sensi del comma 1, lett. a), ed evidenzi l'avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi in modo analitico i costi sostenuti;
 - il 30% del cofinanziamento entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Direttore Generale del Turismo di una relazione tecnica inviata

dal Beneficiario, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori, che attesti il raggiungimento del 70% di spesa di quanto complessivamente già trasferito ed evidenzi l'avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi in modo analitico i costi sostenuti;

c) Il 10% del cofinanziamento, a titolo di saldo, viene trasferito a seguito dell'approvazione da parte del Direttore Generale del Turismo di una relazione tecnica inviata dal Beneficiario, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, che attesti la positiva ultimazione dei lavori ed evidenzi il raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di realizzazione, nonché indichi in modo analitico il raggiungimento integrale della spesa complessiva del progetto.

2. Le relazioni tecniche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono valutate dal Ministero entro trenta giorni dal ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, incluso quanto richiesto per le attività di monitoraggio. I termini possono essere interrotti, qualora siano richiesti elementi integrativi.

Art. 5

(Durata)

1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 per il Ministero, e rimane valido fino al pagamento della quota a saldo del cofinanziamento per la realizzazione del progetto.
2. La data ultima per la conclusione del progetto è stabilita al 30 settembre 2017.

Art. 6

(Obblighi del Beneficiario)

1. Con la stipula del presente Accordo, il Beneficiario si impegna a:
 - a) realizzare il progetto denominato "Easy Coast" nelle modalità e nei tempi stabiliti nel Piano esecutivo e nelle Schede di monitoraggio, allegati al presente Accordo;
 - b) avviare il progetto entro novanta giorni dall'avviso dell'avvenuta approvazione del presente accordo da parte degli Organi di controllo, inviando apposita analitica comunicazione di inizio dei lavori al Ministero, a

mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica certificata, contenente, tra l'altro, il nominativo del soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo, ove diverso dal sottoscrittore dell'Accordo stesso, ed i nominativi dei soggetti responsabili della realizzazione dei singoli interventi, che, ove non indicati, devono intendersi coincidenti con il responsabile dell'attuazione dell'Accordo, fino a diversa comunicazione;

- c) comunicare la conclusione del progetto inviando apposita analitica comunicazione di fine dei lavori al Ministero, a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata.

Art. 7

(Monitoraggio)

1. Il Ministero svolge l'attività di monitoraggio allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, delle relative spese e, in generale, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo.
2. Fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 4, il Beneficiario è comunque tenuto a presentare semestralmente, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero un rapporto generale di monitoraggio sulle attività svolte, con l'obiettivo di fornire gli elementi utili per valutare lo stato di avanzamento delle attività e l'individuazione di eventuali criticità tecnico-scientifiche e/o finanziarie (cd. *monitoraggio in itinere*), corredato dalle allegate schede di monitoraggio comprensive degli indicatori di realizzazione. La relazione potrà essere corredata da ulteriori elementi, ritenuti utili dal Beneficiario, volti a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.
3. Il Beneficiario, successivamente alla conclusione del progetto, è tenuto a fornire al Ministero, previa richiesta di quest'ultimo, una relazione contenente dati e informazioni relative alle effettive ricadute sul territorio del progetto finanziato (cd. *monitoraggio ex post*).
4. Il beneficiario è tenuto a fornire al Ministero, previa richiesta di quest'ultimo, eventuale documentazione integrativa alla rendicontazione.

Art. 8

(Varianti progettuali)

1. Il Beneficiario può autonomamente modificare il contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero la struttura dei costi nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del progetto, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto e non modifichi l'impianto del progetto così come approvato dalla Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010. Tali varianti e le relative motivazioni devono essere comunicate al Ministero tempestivamente e, comunque, entro il termine del primo invio utile del rapporto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7.
2. Le varianti sostanziali apportate al progetto in corso d'opera devono essere comunicate al Ministero e da questo espressamente approvate.
3. Sono varianti sostanziali quelle apportate al contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero le modifiche della struttura dei costi superiori al limite del 20% dell'importo complessivo del progetto.
4. In ogni caso, le varianti non possono comportare oneri aggiuntivi per lo Stato e devono comunque attenersi alle finalità di cui all'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

(Obblighi del Ministero)

1. Con la stipula del presente Accordo, il Ministero si impegna a:
 - a) adottare il decreto di assegnazione con cui è disposto l'impegno di spesa delle risorse finanziarie a carico dello Stato per i costi derivanti dall'esecuzione del presente Accordo contestualmente al decreto di approvazione dell'Accordo stesso;
 - b) comunicare al Beneficiario l'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti Organi di controllo;
 - c) trasferire le risorse finanziarie al Beneficiario, previa richiesta di quest'ultimo, osservando le modalità e la tempistica di cui all'articolo 4;
 - d) curare la diffusione dell'informazione sul progetto in questione con l'obiettivo di sviluppare e promuovere il sistema turistico nazionale e di recuperare la sua competitività sul piano internazionale;
 - e) raccordare le attività promozionali del progetto in questione con quelle relative ad altri progetti presentati in esecuzione dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.

Art. 10**(Strutture di riferimento)**

1. Il Beneficiario indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura: *Direzione Generale Programmazione Economica e Turismo –Unità Operativa Dirigenziale 09*
2. Il Ministero indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura: Direzione generale Turismo

Art. 11**(Proroghe)**

1. Le eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma delle attività, che non incidono sul termine di fine lavori, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero.
2. Eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma delle attività, tali da spostare in avanti il termine di fine lavori, devono essere concesse espressamente dal Ministero, previa richiesta adeguatamente motivata dal Beneficiario con un preavviso di almeno tre mesi, considerando comunque che il termine ultimo per la conservazione delle risorse è la chiusura dell'esercizio finanziario 2017 .

Art. 12**(Revoca del cofinanziamento)**

1. L'accertamento di inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Accordo determina la revoca da parte del Ministero del cofinanziamento e l'avvio della procedura di recupero dello stesso in ragione di quanto non eseguito.
2. Il cofinanziamento viene totalmente revocato qualora siano accertate gravi ed insanabili inadempienze e irregolarità, imputabili al Beneficiario, o apportate varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 8 non espressamente approvate dal Ministero. In tal caso, previa contestazione scritta degli addebiti ed acquisite le controdeduzioni, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti, sentita la

Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.

3. Il cofinanziamento viene parzialmente revocato qualora non siano rispettati i termini di inizio e di conclusione del progetto, fatte salve eventuali espresse proroghe ai sensi dell'articolo 11, o siano accertate sanabili inadempienze imputabili al Beneficiario o il progetto sia stato realizzato, nel rispetto degli obiettivi prefissati, con una spesa ammissibile inferiore a quella prevista. In tal caso, previa contestazione scritta ed acquisite le controdeduzioni, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti riconoscendo le sole spese ammissibili sostenute, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.
4. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite al Ministero dell'Economia e Finanze al capitolo di bilancio conto entrata entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

Art. 13

(Controversie)

1. Le Parti stabiliscono che qualsiasi eventuale controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento a tutta la legislazione vigente in materia e a quanto richiamato nelle premesse.

Art. 15

(Efficacia)

1. Il presente Accordo impegnerà il Ministero a seguito di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.

Art. 16

(Spese contrattuali)

1. Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente Accordo, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali sono ad esclusivo e completo carico del Beneficiario.

Allegato 1- Piano esecutivo

Allegato 2- Schede di monitoraggio

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

Regione Campania

Direzione Generale Programmazione Economica e Turismo

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Carannante

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo

Direzione Generale Turismo

Il Direttore Generale del Turismo

Dott. Onofrio Cutaia